

Segreteria Nazionale :
Viale Pasteur, 10
00144 Roma

Sede Legale:
Via Petitti, 16
20149 Milano

Roma, 12/07/2011

OGGETTO: NUOVA DETERMINAZIONE AVCP

Nei giorni scorsi l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha emanato una terza determinazione per rispondere a tutti i quesiti e dubbi sollevati dalla L. 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie").

Ricordiamo che tale Legge nasce per certificare la tracciabilità dei flussi finanziari delle aziende che interagiscono con la Parte Pubblica (vd. circolare 040211) e per garantire quella trasparenza nelle operazioni finanziarie che dovrebbe arginare la penetrazione delle organizzazioni mafiose nell'esecuzione delle commesse pubbliche.

La problematica principale nasce dal fatto che la Legge 136 non si riferisce solo al mondo degli appalti e delle procedure pubbliche (le gare sulla protesica hanno già un CIG di riferimento), ma ad ogni contratto a titolo oneroso stipulato tra Parte Pubblica e fornitore quindi, teoricamente, a tutte le forniture effettuate quotidianamente dalle aziende ortopediche.

Le aziende ortopediche si trovano in una situazione di "contratto aperto" con le Aziende Sanitarie, in quanto le prime rientrano in un elenco tenuto dal Ministero ed accettato da Asl e Regioni, ed in nome di questa collocazione sono autorizzate a fornire secondo gli step previsti dal DM 332 : prescrizione, preventivo, autorizzazione dello stesso, collaudo, fatturazione. Tutto ciò consente di dire che ogni fornitura di Assistenza Protesica ha i requisiti minimi di un contratto, e dunque vi andrebbe assegnato un CIG di riferimento.

Tre mesi fa Assortopedia aveva scritto, unica nel settore, all'AVCP, facendo presenti i rischi di un'applicazione pedissequa della norma per cui alle aziende ortopediche, teoricamente, le Aziende Sanitarie avrebbero dovuto assegnare ogni anno migliaia di CIG diversi per ognuna delle forniture effettuate. Il suggerimento di Assortopedia era stato quello di assegnare, quantomeno, un CIG ad ogni fornitore e non ad ogni fornitura, in modo da



ridurre considerevolmente il peso amministrativo delle operazioni. Nel frattempo Asl particolarmente solerti hanno cominciato anche a vincolare il pagamento del CIG da parte del fornitore (in caso di gara è previsto un importo contenuto da pagare) al pagamento delle fatture pregresse da parte della Asl, senza che ciò avesse alcun collegamento legale e logico con la norma. Si stava realizzando la consueta situazione di confusione.

Ora, con l'inciso presente a pag. 33 della nuova Determina dell'Autorità, sembrerebbe sgombrarsi il campo da ogni difficoltà, in quanto si sostiene che: *"Di conseguenza, non si ritiene applicabile la normativa sulla tracciabilità alle prestazioni sanitarie indirette, quali, ad esempio, i rapporti derivanti dall'erogazione di prestazioni di assistenza protesica agli invalidi civili e di guerra, nonché ai minori di anni diciotto, né la fornitura diretta di farmaci al cittadino da parte di farmacie convenzionate"*.

Siamo ora in attesa di un'eventuale ulteriore risposta dell'AVCP che potrebbe ulteriormente chiarire il panorama normativo relativo all' impatto della L. 136/2010 sull' Assistenza Protesica.

Distinti saluti,

IL SEGRETARIO
Michele Clementi

